



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE
E L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' STRADALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2010

Responsabile 3° Settore
Arch. Vittorio Giogoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' STRADALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONEpag. 1
- ART. 2 - FINALITÀpag. 1
- ART. 3 - NOZIONE DI CENTRO ABITATO pag. 2

TITOLO II - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

- **CAPO I - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**
 - ART. 4 - INSEGNEpag. 2
 - ART. 5 - PREINSEGNApag. 3
 - ART. 6 - CARTELLOpag. 3
 - ART. 7 - MANIFESTOpag. 3
 - ART. 8 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA..... pag. 3
 - ART. 9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICOpag. 4
 - ART.10 - IMPIANTI, E MEZZI PUBBLICITARI STRADALIpag. 4
 - ART.11 - SORGENTI LUMINOSEpag. 5

- **CAPO II - UBICAZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**
 - ART.12 - COLLOCAZIONE VIETATApag. 6
 - ART.13 - COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI pag. 7
 - ART.14 - COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATOpag. 7
 - ART. 15 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONEpag.

- ART. 16 - UBICAZIONI IN DEROGA	pag. 8
- ART. 17 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI	pag. 8
- ART. 18 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 8
- ART. 19 - DIMENSIONI MASSIME.....	pag. 9
- ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	pag. 9
- ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE	pag. 10
- ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLE TENDE E BACHECHE	pag. 11
- ART. 23 - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO	pag. 11
- ART. 24 - TARGHE PUBBLICITARIE.....	pag. 12
- ART. 25 - PUBBLICITÀ FONICA	pag. 12
- ART. 26 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 12
- ART. 27 - CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	pag. 13
- ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	pag. 13
- ART. 29 - CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI	pag. 13
- ART. 30 - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	pag. 14
- ART. 31 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE.....	pag. 14
- ART. 32 - DISCIPLINA DELLE TENDE	pag. 14
- ART. 33 - MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO	pag. 14
- ART. 33 BIS - GLI IMPIANTI PUBBLICITARI NON DEVONO COMUNQUE OSTACOLARE	

LA VISIBILITÀ DEI SEGNALI ENTRO LO SPAZIO DI AVVISTAMENTO	pag. 15
---	---------

TITOLO III - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED IN PROSSIMITÀ DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE.

- ART. 34 - NORME GENERALI	pag. 15
- ART. 35 - COLLOCAZIONE DI INSEGNE	pag. 16
- ART. 36 - COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO	pag. 17
- ART. 37 - COLLOCAZIONE DI TENDE E FRANGISOLE	pag. 17

TITOLO IV - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- ART. 38 - COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 17
- ART. 39 - AUTORIZZAZIONE	pag. 18
- ART. 40 - CASI PARTICOLARI	pag. 19
- ART. 41- RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 19
- ART. 42 - VARIAZIONI E MODIFICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	pag. 20
- ART. 43 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 20
- ART. 44 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 20
- ART. 45 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 21
- ART. 46 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 21
- ART. 47 - NULLA OSTA TECNICO PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI, IN VISTA DI STRADE COMUNALI	pag. 21

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

- ART. 48 - VIGILANZApag. 22
- ART. 49 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA
E DEL D.lgs. N.° 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONIpag. 22
- ART. 50 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTOpag. 23
- ART. 51 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
ABUSIVIpag. 23
- ART. 52 - RIPRISTINO DELLO STATO E DEI LUOGHIpag. 23

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 53 - NORME TRANSITORIEpag. 24
- ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTOpag. 24

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I. Il presente regolamento disciplina le attività di autorizzazione ed installazione, nelle forme consentite dal D.lgs. 30.4.1992, n° 285, (codice della strada), dal D.P.R. 16 .12. 1992. N° 495 (regolamento d'esecuzione del Codice della strada), nonché dal D.lgs. del 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, con lo scopo di dettare norme di riferimento, relativamente ai seguenti aspetti:

- dimensioni,
- caratteristiche,
- ubicazione ,

relativamente ai mezzi pubblicitari ed agli impianti di pubblicità e propaganda collocati lungo le strade o in vista di loro, su aree pubbliche e su aree private d'uso pubblico e non.

II. Il presente regolamento tratta anche del sistema autorizzativo e delle sanzioni qualora si contravvenga alla normativa.

III. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

ART. 2 FINALITÀ

I. Il regolamento detta i principi fondamentali di cui all'art. 1, in materia di:

- a) **CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI** così come previsto dall'art. 47 DPR 495/92 e ss.mm.ii.
- b) **UBICAZIONE DIMENSIONE, CARATTERISTICHE, DEI CARTELLI E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**, così come previsto dal DPR 495/92 e ss.mm.ii.
- c) **CRITERI D'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO** delle forme pubblicitarie.
- d) **ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE** per il rilascio degli atti autorizzativi secondo i principi della massima semplificazione, trasparenza e determinazione dei tempi di rilascio.
- e) **VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE.**

ART. 3 NOZIONE DI CENTRO ABITATO

I. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un periodo continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2006.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

ART. 4 INSEGNE DI ESERCIZIO

I. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta. Nell'ipotesi di insegna costituita da più elementi non fisicamente collegati l'un l'altro, anche se formanti un unico insieme logico o scritta, ogni elemento deve rispettare quanto dettato dal presente regolamento e quindi ogni elemento viene considerato quale singola insegna. Lo stesso vale anche per scritte e loghi dipinti su muri di immobili.

II. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo di essa.

III. In caso di utilizzo da parte di più attività è necessario servirsi di un mezzo/impianto pubblicitario unitario.

IV. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano le attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche o altre tecniche direttamente su muro.

V. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro posizione in:

- a) Bandiera orizzontale quando la sporgenza dal sostegno ha dimensione maggiore della sua altezza (in oggetto da una costruzione o sostegno non a palo)
- b) Bandiera verticale quando la sporgenza dal sostegno ha dimensione minore della sua altezza (in oggetto da una costruzione o sostegno non a palo)

- c) Frontale. Quando la stessa è aderente ad una facciata di fabbricato o recinzione o qualsiasi altro manufatto edilizio.
- d) A tetto su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
- e) Su palina (insegna collocata su supporto proprio).

ART. 5 PREINSEGNA

I. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

ART. 6 CARTELLO

I. Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale (monofacciali o bifacciale), supportato da una idonea struttura di sostegno autonoma, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

II. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

ART. 7 MANIFESTO

I. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

II. La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati.

ART. 8 STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

I. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

II. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

III. E' vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale.

ART. 9 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

I. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ART. 10 IMPIANTI, E MEZZI PUBBLICITARI STRADALI

I. Gli impianti, ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:

- Impianti di pubblicità e propaganda,
- Impianti fissi per le affissioni,
- Pubblicità sui veicoli,
- Pubblicità fonica,
- Pubblicità itinerante.

II. Si definiscono "impianti di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come preinsegna né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo e bandiera, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Possono così riassumersi:

a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine o in alternativa all'insegna. Deve essere priva di luminosità propria.

b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio. Se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie; è disciplinata dal successivo art. 24.

c) **Bacheca:** si intende vetrina, luminosa per luce diretta o indiretta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla diffusione di informazioni varie di pubblico interesse e/o propaganda di privati, enti pubblici, partiti politici e associazioni varie.

d) **Tende:** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività.

e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 19 se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e può avere dimensione max di 18 mq.

f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie max di 12 mq.

g) **Vetrofania**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Quando installate sulla vetrina dell'esercizio commerciale non necessita di autorizzazione.

h) **Totem o fungo**: si intende il manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di uno o più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o prodotti installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento od in area pubblica limitrofa. Può essere anche al servizio di più imprese concentrate all'interno di una stessa area privata edificata o di struttura edilizia polifunzionale. Di norma è costituito da una struttura di sostegno a palo, con debita fondazione, con un o più elementi di dimensioni maggiori posti lungo lo stesso od in sommità dal medesimo.

i) **Pallone aerostatico**: si intende il manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di uno o più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o prodotti installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento od in area pubblica limitrofa. Può essere anche al servizio di più imprese concentrate all'interno di una stessa area privata edificata o di struttura edilizia polifunzionale. Di norma è costituito dal pallone con i messaggi pubblicitari e funi di idonea dimensione ed in numero sufficiente a garantirne la stabilità ancorate al suolo.

l) **Semiarco od arco sopra strada**: è quel manufatto che è composto da uno o due ritti (lineari o semicurvi) posti ai lati opposti della strada e sormontati da una trabeazione passante sopra la carreggiata contenente scritte in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura finalizzato alla pubblicizzazione di uno o più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o prodotti installato all'ingresso nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento od in area pubblica limitrofa. Può essere anche al servizio di più imprese concentrate all'interno di una stessa area privata edificata o di struttura edilizia polifunzionale.

III. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100, disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal piano generale degli impianti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 10.09.1997 come previsto dall'art. 3 del D. lgs. del 15.11.1993 n. 507.

IV. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.lgs. 30.04.1992 n.285, e del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione.

V. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 del presente regolamento.

VI. La pubblicità itinerante è vietata sotto qualsiasi forma, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate permanentemente, in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 e dal precedente art. 5.

ART. 11 **SORGENTI LUMINOSE**

I. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CAPO II

UBICAZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 12 COLLOCAZIONE VIETATA

I. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi;
- b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- d) in corrispondenza delle intersezioni;
- e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (dossi e cunette);
- g) sui ponti e sottoponti;
- h) sui cavalcavia e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento, ad eccezione dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali, a condizione che:
 - il messaggio pubblicitario sia rivolto al solo marciapiedi;
 - la collocazione delle transenne insista in prossimità di intersezione regolamentata da impianto semaforico;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

II. Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutele di bellezza naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.

III. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

IV. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17.

V. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti all'art. 10, è disciplinata oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

VI. Nei centri abitati è comunque vietata la collocazione di forme pubblicitarie:

- in luoghi ed in modi che possano ingenerare confusione e incomprendione nella segnaletica stradale (verticale, orizzontale, luminosa e complementare).

- che arrechino disturbo visivo, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ed incolumità per gli utenti della circolazione stradale.

ART. 13

COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI

I. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, 2° comma può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime fissate dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.

ART. 14

COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO

I. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli art. 16 - 17 e dal comma successivo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni.
- b) mt. 50 dal punto di tangenza delle curve orizzontali.
- c) mt. 50 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.
- d) mt. 3 dal limite della carreggiata.

II. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E e F, di cui all'art. 2 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- a) mt. 10 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali ed intersezioni.
- b) mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali.
- c) mt. 30 dal vertice dei raccordi concavi o convessi.
- d) mt. 1,5 dal limite della carreggiata.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

III. Qualora, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo ove viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di ml. 1,5 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, dia altezza non inferiori a ml. 3,00, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Gli impianti pubblicitari non devono comunque ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento.

IV. Le norme di cui ai precedenti commi I e II, e quella di cui all'art. 12, 1° comma limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 comma del codice della strada.

V. Le distanze indicate ai commi I e II, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.

ART. 15
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE

I. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

ART. 16
UBICAZIONI E DIMENSIONAMENTO IN DEROGA

I. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda da chiunque collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo pur essendo soggette al rilascio di regolare autorizzazione.

II. In casi di particolare interesse generale, di pubblica utilità e di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale può autorizzare sia all'interno del centro storico e dei centri abitati che fuori dagli stessi, ed in deroga ai limiti massimi di dimensionamento fissato dal presente regolamento, forme pubblicitarie di richiamo, relative ad esercizi di interesse primario e turistico, come: musei, mostre, manifestazioni, ecc., in modi e soluzioni funzionali allo scopo. Tali impianti pubblicitari non devono comunque ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento.

ART. 17
COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

I. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 40.

II. La domanda può essere presentata dallo stato, dalle regioni e province, dai comuni o loro consorzi, da enti religiosi, da enti pubblici, da associazioni ricreative e sportive, partiti politici ed organizzazioni sindacali.

III. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa a cui si riferisce, nonché durante la settimana precedente e non oltre le 24 ore successive lo svolgimento della stessa.

IV. Per le mostre che si svolgono all'interno di edifici comunali è consentita la installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

V. E' consentita la posa delle bacheche posate direttamente al suolo da parte delle rivendite di giornali, nella misura di un espositore per testata giornalistica locale.

ART. 18
COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

I. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

II. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

III I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

IV. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni posti in opera, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

V. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico- edilizie, il richiedente dovrà presentare, contestualmente all'istanza di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, la richiesta di rilascio di titolo edilizio all'Ufficio Edilizia Privata, che costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda presentata e per il rilascio della autorizzazione di cui al presente regolamento.

ART. 19 DIMENSIONI MASSIME

I. Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 12 ridotta a mq. 6 nel caso di collocazione entro una distanza di km. 2 dal cartello di indicazione del centro abitato o comunque dal perimetro individuato al precedente art. 3. Per il centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

ART. 20 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

I. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né essere di colore rosso, né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Comunque devono avere caratteristiche tali da evitare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

II. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

III. La croce verde luminosa è consentita solamente per indicare le farmacie.

IV. Nel centro abitato non dovranno comunque superare la superficie max di mq. 4.

ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE

I. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00 e 4,70.

II. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i $\frac{2}{3}$ dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

III. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm.15 essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

IV. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio con presentazione in sede di istanza, della richiesta di titolo edilizio al Servizio Edilizia Privata per quanto compete.

Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, che si riferiscano alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.

V. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra misurata al bordo superiore non maggiore a mt. 12,00, se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1° e 2° del presente articolo.

VI. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate all'art. 4/ 5° comma lett. a), b), ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata: 20 mq., se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata: 4 mq.
- per quelle individuate all'art. 4/ 5° comma punti c) e d): 40 mq.

Nell'ipotesi che le insegne siano poste su totem, le stesse sono computate singolarmente ed il limite massimo della dimensione è portata a mq. 60 qualora l'altezza della stessa superi i ml. 10,00 da terra aumentabile fino a mq. 80 qualora l'altezza da terra superi i ml. 15,00.

VII. E' vietata l'installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo, articolo 35 2° comma.

VIII. E' altresì vietata la installazione di insegne aggiuntive rispetto alle insegne esistenti.

IX. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente e/o bandiera sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulle recinzioni rispettando, in tali ultimi casi, la procedura di cui al precedente art. 18, 6° comma. Possono avere dimensioni massime di metri 1,00 X metri 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, non devono riportare alcun grafico, disegno o figura, ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Gli eventuali elementi luminosi e o illuminanti non devono essere intermittenti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

ART. 22 CARATTERISTICHE DELLE TENDE E BACHECHE

I. Le tende a protezione di mostre, vetrine, ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dal suolo stradale di mt 2,30, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 2,00.

II. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10. Con dimensioni di norma di mt. 1,20 x 0,80 o di mt. 1,20 x 0,40. Costruite con profilati leggeri in metallo o legno.

III. Dovranno essere poste in opera, ove consentito, a muro o su telaio a paletti, con una sporgenza massima non superiore a cm. 10 dal filo della muratura o di spessore massimo cm. 15 se poste isolate. In quest'ultimo caso necessita che l'ubicazione non sia d'intralcio alla circolazione o limitativa della visibilità e sicurezza. La quota del limite inferiore delle bacheche non può essere a quota inferiore a mt. 1,50.

ART. 23 CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

I. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x cm. 70, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 36.

II. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi professionali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri (a stampatello) e di grandezza non superiore a cm. 8, avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 44 /1° comma lett. e).

III. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente articolo 21, ultimo comma, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a cm.12; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante; non contenere

alcun grafico, disegno figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, eventualmente possono riportare la denominazione o ragione sociale, nonché i segni distintivi dell'impresa.

Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali; nelle more, è sufficiente indicare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifica attività medico-chirurgica e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8, salvo che per il direttore sanitario.

ART. 24 TARGHE PUBBLICITARIE

I. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 70.

II. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 25 PUBBLICITÀ FONICA

I. La pubblicità fonica è autorizzata dal comune; le emissioni sonore non dovranno superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legislazione vigente.

II E' consentita effettuarla, nei soli giorni feriali negli orari:

- dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19

III. All'interno delle Zone a Traffico limitato, è consentita effettuarla, con la limitazione di due passaggi negli orari:

- dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.

IV. La pubblicità fonica è **vietata**:

- a) all'interno delle aree pedonali.
- b) in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- c) negli orari non previsti, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili, devono essere inoltre osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

ART. 26 CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

I. Le caratteristiche, le dimensioni, i materiali per gli impianti fissi per le affissioni, nonché le modalità di collocazione sul territorio comunale, sono disciplinate dal piano generale degli impianti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 10.09.1997 come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507.

ART. 27

CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

I. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

II. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- a) fuori dai centri abitati mt. 70;
- b) nei centri abitati mt. 12,5.

III. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21 5° comma in riferimento alle distanze da rispettare.

IV. Gli striscioni dovranno essere collocati con il bordo inferiore ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 4,50.

V. Gli stendardi dovranno essere posizionati con il bordo inferiore ad una altezza rispetto ai percorsi pedonali di mt. 2,50 ed avere una superficie massima di mq 6.

ART. 28

CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

II. Per essi non si applicano gli artt. 12 - 13 - 14 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

III. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Con un' area massima di mq. 4.

ART. 29

CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI

I. Lungo le strade ed in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altri, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione, dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq 1.

ART. 30

MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

I. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.lgs. del 30.04.92 n° 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1 % delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C e F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5 %.

II. Nelle strade di tipo D ed E come definite dall'art. 2 del Dlgs del 30.4.1992, n° 285, la superficie complessiva non deve superare il 10 % delle aree occupate.

III. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

IV. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200. da tutti gli altri cartelli.

ART. 31

STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

I. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione del cartello pubblicitario con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

II. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dall'art. 30 / 4° comma, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

ART. 32

DISCIPLINA DELLE TENDE

I. Le tende così come definite al precedente art. 10, qualora riportino scritte pubblicitarie seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

II. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

III. La collocazione delle tende non deve occultare in alcun modo la toponomastica e la segnaletica stradale.

ART. 33
MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO.

I. Sulle strutture a carattere provvisorio o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

ART. 33 BIS
PUBBLICITA' NEI CANTIERI EDILI

I. E' ammessa l'apposizione di impianti pubblicitari nei cantieri edili solo per quanto riguarda messaggi pubblicitari dei soggetti operatori nell'intervento e/o fornitori. L'apposizione degli impianti è soggetta alle stesse autorizzazioni delle altre forme pubblicitarie.

II. E' escluso dalle procedure di cui al comma precedente l'apposizione del cartello di cantiere.

TITOLO III
COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE
ALL'INTERNO DI ZONE ED IN PROSSIMITA' DI EDIFICI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE.

ART. 34
NORME GENERALI

I. Le norme del presente titolo disciplinano la collocazione delle forme pubblicitarie all'interno di zone ed in prossimità di edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle precedenti disposizioni comuni.

II. All'interno delle zone ed edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

III. Sono vietate:

- a) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a ospedali, farmacie, alberghi, uffici postali, posti telefonici pubblici, fermate di trasporti pubblici ed esercizi di generi di monopolio;
- b) la installazioni di insegne su tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- c) la installazioni di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali in tessuto di tela alle condizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento;
- d) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- e) l'installazione di cartelli ed impianti di pubblicità e o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio;

- f) la collocazione di insegne su paline;
- g) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e di quelle relative ad informazioni cinematografiche e di spettacolo, e/o di pubblica utilità;
- h) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

IV. E' vietata l'installazione di insegna su parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

V. Sono inoltre consentite le installazioni di sistemi mobili di informazione e/o pubblicità collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni e messaggi di pubblica utilità.

ART. 35 COLLOCAZIONE DI INSEGNE

I. Le insegne frontali luminose e non luminose, devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro: in ogni caso le stesse non devono sporgere dal filo esterno della muratura.

II. In caso sia impossibile collocare l'insegna nel vano della porta, la stessa potrà essere collocata sul prospetto.

III. Le insegne dovranno avere una superficie max. di mq 4.00

IV. E' vietata la collocazione delle insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei porticati, nonché a bandiera sotto i portici.

V. Le insegne a bandiera orizzontale e/o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

VI. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne del tipo a bandiera orizzontale, di dimensioni massime compresa la struttura di mt. 1,20 x 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, che potranno anche essere luminose, su fondo opaco, comunque in un solo esemplare.

Sono altresì consentite, le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1.

VII. Le tipologie delle insegne, da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovrà essere prevista nel relativo progetto edilizio.

VIII. In edifici di nuova o recente costruzione, ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale, le insegne possono essere installate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche sulle facciate, intese come parte integranti del disegno architettonico dell'edificio con presentazione in sede di istanza, della richiesta di titolo edilizio al Servizio Edilizia Privata per quanto compete.

ART. 36
COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO

- I. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina, o in alternativa alle insegne.
- II. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte degli edifici o sugli stipiti: dovranno essere realizzate in materiali diversi dalla plastica.
- III. La dimensione massima delle targhe è 50 x 70, e comunque non superiore ad una superficie di mq 0,35.

ART. 37
COLLOCAZIONE DI TENDE E FRANGISOLE

I. Ferme restando le disposizioni dettate agli art. 22 e 23 del presente regolamento, negli edifici soggetti a restauro scientifico o risanamento conservativo ed in tutti quelli ubicati nelle zone A le tende e i frangisole possono essere applicati solo con telai e non fissati a parti architettonicamente ornamentali.

Negli edifici soggetti a restauro scientifico o risanamento conservativo ed in tutti quelli ubicati nelle zone A l'ufficio competente, al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, acquisisce preventivamente il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

II. In strade strette in cui la larghezza della carreggiata libera sia inferiore a mt. 3.00, è ammessa solo la tenda a caduta.

III. E' consentito ai sensi dell'art. 31, comma 2, riportare la dicitura dell'insegna di esercizio sul fronte della tenda.

IV. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di via.

V. E' vietato il colore rosso e combinazioni cromatiche che ne prevedano l'uso. E' ammessa la tinta unita opaca, o comunque, di colore adeguato a quello del prospetto su cui si intende installare.

VI. La sostituzione, anche se della sola tenda comporta l'adeguamento alla presente normativa.

VII. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

TITOLO IV
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 38
**COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED
AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

I. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse e chiunque intenda collocare tende frangisole in edifici soggetti a restauro scientifico o risanamento conservativo ed in tutti quelli ubicati nelle zone A sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

II. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra.

III. All'interno del centro abitato di cui all'art. 3, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre dell'Amministrazione Comunale.

IV. Per i tratti di strada provinciale corrente all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

ART. 39 AUTORIZZAZIONE

I. Il soggetto interessato al rilascio della autorizzazione, presenta la domanda in carta legale indirizzata al Servizio Viabilità, o a mezzo posta, corredata da:

- a) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 47-48, con la quale attesta che il mezzo pubblicitario che intende collocare, ed i suoi sostegni, sarà collocato tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità, e la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza della circolazione e la incolumità delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- b) un bozzetto, quotato in scala 1:20 colorato in duplice copia del mezzo e messaggio pubblicitario da esporre, con le indicazioni delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) uno stralcio planimetrico in duplice copia, ed in idonea scala, ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione nonché l'indicazione dei cartelli e mezzi pubblicitari esistenti in un intorno di almeno 200 ml;
- e) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- f) parere, della Sovrintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio della Regione Emilia Romagna, (in alternativa copia della domanda) qualora richiesto;
- g) nell'eventualità ricorrano le condizioni previste dall'art. 18, comma 6 del presente regolamento, un progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia debitamente firmato dal tecnico dell'impresa esecutrice e dal titolare della ditta, il tutto da allegare alla richiesta / deposito di titolo edilizio;
- h) autorizzazione all'occupazione del suolo da parte del proprietario del terreno, o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'ente proprietario del medesimo, ove si chiede l'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario.

II. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

ART. 40 CASI PARTICOLARI

- I. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b), ed e) del precedente articolo; per quanto concerne lo stralcio planimetrico previsto dal punto d) può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. Resta salva, qualora dovuta, l'obbligatorietà dell'ottenimento del titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia.
- II. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 5.2.1992, n.° 175, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cure private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta - tecnico del servizio Viabilità, ai fini del rispetto delle norme previste dal vigente codice della strada, regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente regolamento.

ART. 41 RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

- I. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 gg dalla data di presentazione della relativa richiesta.
- II. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio Viabilità deve verificare che la domanda sia regolare e completa; in caso contrario dovrà essere notificata comunicazione al richiedente affinché provveda alla rapida regolarizzazione.
- III. Dal giorno di arrivo all'Ufficio succitato della risposta ai chiarimenti richiesti, decorre ex novo il termine previsto per il rilascio.
- IV. Il responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria della domanda, acquisendo i pareri, qualora necessari dei servizi comunali competenti per materia.
- V. L'istruttoria dovrà essere completata entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, concedendo o diniegando l'autorizzazione. Il diniego dovrà essere sempre motivato.
- VI. Contro il diniego al rilascio dell'autorizzazione è ammesso ricorso nei termini di legge.
- VII. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento autorizzatorio, l'interessato può procedere all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, previa presentazione in ogni caso della dichiarazione ai fini della applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

VIII. Il Comune, al fine dei dovuti controlli e verifiche delle scadenze, è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, contenente in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio e mezzo pubblicitario autorizzato nonché le posizioni autorizzate degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari riportando gli stessi nel catasto stradale.

ART. 42 VARIAZIONI E MODIFICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

I. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda in carta legale, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

ART. 43 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

I. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre (3) anni. La stessa può avere valenza temporale minore qualora intervengano motivi di pubblico interesse nel qual caso l'autorizzazione verrà espressamente revocata con espressa indicazione della motivazione nell'atto di revoca.

ART. 44 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

I. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro al buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutti le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali di esercizio o pubblicitarie, fissare saldamente una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - Amministrazione rilasciante - soggetto titolare – numero dell'autorizzazione - progressione chilometrica del punto di installazione - data di scadenza
- f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati elencati nell'art. 23 commi 2 e 3.

II. La targhetta di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

III. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

IV. E' fatto obbligo altresì al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

V. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 45 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

I. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. Qualora tale domanda non pervenga l'autorizzazione si intende scaduta ed il mantenimento in essere della pubblicità sarà sanzionata come se la stessa fosse posta in modo abusivo.

II. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, o in caso di subingresso nell'esercizio della attività, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 30 giorni e corredata dalla sola autodichiarazione autenticata, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo 39, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

III. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 39.

ART. 46 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

I. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento della pubblicità autorizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

ART. 47 NULLA OSTA TECNICO PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI, IN VISTA DI STRADE COMUNALI

I. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private, in vista di strade di proprietà Comunale, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio competente, allegando, la documentazione di cui all'art. 39/ 1 comma lett. a) b) c).

II. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla- osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 48 VIGILANZA

I. L'amministrazione Comunale è tenuta a vigilare tramite gli operatori della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione, di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

II. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n° 689. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 49 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL D.lgs. N.° 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

I. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere ed ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della strada e dall'art. 24 del D. Lgs 15.11.1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

II. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore ed a proprie spese.

III. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

IV. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore .

V. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui agli artt. 27 e 28.

VI. I messaggi pubblicitari propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate nel precedente articolo 42 devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

VII. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa può avvenire dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal comune al terzo.

VIII. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni, è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

ART. 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nella autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 357,00 a Euro 2000,00 da erogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge n° 689\81.

Le violazioni riguardano:

- a) installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione,
- b) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

II. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al comune

ART. 51 SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

- I. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
- II. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla notifica.
- III. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato ed all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 c. 13- bis del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

ART. 52 RIPRISTINO DELLO STATO E DEI LUOGHI

- I. Nel momento in cui l'autorizzazione termini per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di restituire nello stato originario le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto della installazione dell'impianto.
- II. In caso di inottemperanza si provvederà da parte della Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53

NORME TRANSITORIE

- I. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del vigente codice della strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore purché muniti di regolare autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento. L'adeguamento dovrà essere invece contestuale in caso di qualsiasi loro modifica e /o sostituzione.
- II. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al codice della strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia contraria e/o incompatibile alle presenti disposizioni.

In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:

- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 10.09.1997 limitatamente ai seguenti articoli:
Sezione II (integralmente).
Restano in vigore le rimanenti disposizioni del Piano.
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.1994 limitatamente ai seguenti articoli:
Art.12 commi 1 e 2
Art.13 integralmente

Art.14 commi 2, 3 e 4

Art.15 integralmente

Art.16 comma 3

Art.17 ad esclusione del comma 3, 6 e 7.